



# COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

---

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **7**      Data: **31/03/2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021.

---

Il giorno 31/03/2021 alle ore 20:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	S	ROBERTO LEONI	S
SAURO BARUFFI	S	MARCO MENGHETTI	S
ADINA VIORICA BURA	S	FRANCESCO MILANESI	S
GABRIELE CONTI	S	ROBERTO FREDDI	S
ALESSANDRO GIOVANNETTI	S		
GIUSEPPE GORI	N		
FRANCESCA BRESCIANI	S	<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>10</b>

Assiste **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **Ursula Valmori** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

FRANCESCA BRESCIANI - ROBERTO LEONI - MARCO MENGHETTI

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

---

## OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

CONSIDERATO che all'art. 1, la Legge n. 160/2019 dispone:

*al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*

*al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

*al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;*

*al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

VISTO:

- 1) il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 2) il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- 3) che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

DATO ATTO che non è ancora possibile redigere il prospetto delle aliquote sopra citato in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che individua le fattispecie sulle quali è possibile diversificare le aliquote;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATA la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha abrogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali introdotto per il 2016 dalla Legge n. 208/2015 e prorogato, poi, anche per gli anni 2017 e 2018. Nel 2021 resta in vigore la possibilità di variare le aliquote e le tariffe tributarie;

DATO ATTO che con delibera consiliare n. 29 del 30/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote riferite alla nuova IMU introdotta dalla Legge 160/2019 (art. 1 commi 738 – 783):

Aliquota al 4 per mille e relativa detrazione di €. 200,00 per :

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Aliquota pari allo 0,00 per mille per;

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

Aliquota pari allo 0,00 per mille per;

i terreni agricoli

Aliquota di base al 8,50 per mille:

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e alle aree fabbricabili;

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione 2021/2023 tiene conto di quanto segue:

riconferma delle seguenti aliquote:

**Aliquota al 4 per mille e relativa detrazione di € 200,00 per :**

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Aliquota pari allo 0,00 per mille per;**

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

**Aliquota pari allo 0,00 per mille per;**

i terreni agricoli

aumento dell'aliquota di base nella seguente misura:

**Aliquota di base al 10,00 per mille:**

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e alle aree fabbricabili;

ACQUISITI i **pareri favorevoli** espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica e amministrativa** e in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 e smi;

UDITI i seguenti interventi:

la Rag. GIUSEPPINA GUIDI, la quale spiega all'Assemblea che si è reso necessario aumentare le aliquote IMU per poter chiudere il Bilancio; prima le aliquote erano le più basse rispetto a quelle dei Comuni limitrofi. Si passa dal 8,5 per mille al 10 per mille;

il Consigliere Comunale MARCO MENGHETTI interviene dicendo che la precedente Amministrazione aveva fatto i salti mortali per evitare aumenti;

la Rag. GIUSEPPINA GUIDI precisa che l'aumento determina un gettito maggiore di 44.000 Euro necessari a coprire la spesa corrente (vedi maggiori spese ASP ed altro) e maggiori spese per HERA dovuto allo spazzamento, che può essere eseguito solo dai suoi dipendenti (aumento di 26.000 Euro) ed altre spese.

**ALLE ORE 20.55 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE FRANCESCO MILANESI.**

**SONO PRESENTI IN AULA N. 10 CONSIGLIERI COMUNALI.**

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 10**

**Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 (Francesco Milanese) Contrari n. 2 (Roberto Freddi e Marco Menghetti) ;**

## **DELIBERA**

1 - Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

**Aliquota al 4 per mille e relativa detrazione di € 200,00 per :**

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Aliquota pari allo 0,00 per mille per;**

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

**Aliquota pari allo 0,00 per mille per;**

i terreni agricoli

**Aliquota di base al 10,00 per mille:**

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e alle aree fabbricabili;

2 - Di dare atto che **la presente deliberazione entra in vigore**, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, **il 1° gennaio 2021.**

3 - di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4 - di pubblicare la presente deliberazione sul Sito Istituzionale del Comune e in Amministrazione Trasparente.

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:  
*“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 10**

**Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 (Francesco Milanese) Contrari n. 2 (Roberto Freddi e Marco Menghetti) ;**

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**PARERI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 31.03.2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Rag. Giuseppina Guidi



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 31.03.2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Rag. Giuseppina Guidi



\* Il parere contrario va motivato

Approvato e sottoscritto:  
Il Presidente  
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot - 2469

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune ([www.comune.premilcuore.fc.it](http://www.comune.premilcuore.fc.it)) per quindici giorni consecutivi a far data dal 20 APR 2021.

Li, 20 APR 2021


per Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Caterina Bardi

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 20 APR 2021

per Il Responsabile Ufficio Segreteria  
(Caterina Bardi)


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000).

Li, 20 APR 2021

per Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Caterina Bardi